



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 15845/ I

delibera n. 107/15

Il Consiglio nella seduta del 20.01.2015, , composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Consigliere **Santi CONSOLO**;

vista la nota acquisita al prot. informatico n. **15845** del 28/11/2014 della **CTP di Asti** con la quale, il Presidente f.f. di detta Commissione dott. **Paolo RAMPINI**, in considerazione della grave carenza di personale sia amministrativo che giudiziario, chiede, al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale, di provvedere alla assegnazione presso la detta Commissione di **n. 1 PC e n. 3 Giudici Tributari**;

rilevate le effettive carenze nella Commissione per le qualifiche segnalate, rispetto al D.M. dell'11/4/2008 di determinazione dell'organico, e che, pertanto, per far fronte alle esigenze di regolare funzionamento si rende necessario procedere, nelle more di apposita procedura concorsuale, ad un interpello per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di almeno **n. 1 posto di Presidente di Sezione e n. 3 Giudici Tributari**, atteso che per le applicazioni occorrenti a garantire le funzioni del presidente di Commissione si procede con i Presidenti di sezione a ciò preposti ex comma 2, art. 2 del D.Lgs. 545/1992;

considerato, che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (conversione del decreto- legge 2 marzo 2012, n.16), con l'art.4, commi 39- bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni, a parità di grado Provinciale o Regionale, possono essere disposte su tutto il territorio nazionale;

vista la risoluzione n. 9 del 21 ottobre 2014, nella quale viene disposto che il Consiglio di Presidenza, considerato che l'urgenza di assicurare tempi certi e rapidi nell'effettiva assegnazione dei componenti applicati impone una ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento e conclusione della procedura da compiere, provvederà direttamente all'espletamento di interPELLI in sede nazionale per la disponibilità alle applicazioni tra i componenti delle Commissioni, mediante pubblicazione della delibera e del modello di partecipazione sul proprio sito internet;

ritenuto inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

visto l'art.15 del D.Lgs.vo 545/92 ;

viste le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012 e n. 9 del 21 ottobre 2014;


DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di **n. 1 PS e n. 3 Giudici Tributari per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP di ASTI** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, **a pena di esclusione**, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it", entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. **Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.**
- Il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti **adottando quale**





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

In ogni caso verrà data la precedenza ai componenti in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione e solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi verranno valutati i componenti provenienti da altre regioni.

Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ad esso potranno partecipare, in via eccezionale, anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 545; tali candidati saranno tuttavia valutati solo in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da Commissioni Regionali. L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza;
si comunicano ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO

